

Bruxelles, 26.3.2020
COM(2020) 116 final

2020/0045 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato istituito dall'accordo di partenariato economico (di seguito anche "APE") interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("il comitato APE"), in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato APE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Obiettivo dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") è:

- a) permettere al Ghana di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'Unione nel quadro dei negoziati APE e, nel contempo, evitare perturbazioni degli scambi commerciali tra il Ghana e l'Unione allo scadere del regime commerciale transitorio dell'accordo di Cotonou, il 31 dicembre 2007, in attesa della conclusione di un APE completo;
- b) gettare le basi per la negoziazione di un APE che contribuisca a ridurre la povertà, promuova l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'Africa occidentale e migliori le capacità dell'Africa occidentale in materia di politica commerciale e di questioni connesse al commercio;
- c) promuovere la graduale e armoniosa integrazione del Ghana nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
- d) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco;
- e) istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV del GATT 1994.

L'accordo è applicato in via provvisoria tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, a decorrere dal 15 dicembre 2016.

2.2. Il comitato APE

L'articolo 73 dell'accordo istituisce il comitato APE e stabilisce che tale comitato è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

L'articolo 73 dell'accordo prevede che le parti decidano che la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del comitato APE devono rispettare il principio di uguaglianza. Il comitato stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento. Le riunioni del comitato APE possono anche essere aperte a terzi. La commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) può essere invitata alle riunioni del comitato APE secondo le sue procedure interne.

L'articolo 2 del regolamento interno da adottare stabilisce che il comitato APE è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Ghana a livello ministeriale o di alti funzionari.

L'articolo 9 del regolamento interno da adottare prevede che il comitato APE adotti decisioni e raccomandazioni per consenso.

2.3. L'atto previsto del comitato APE

Nel primo semestre del 2020 il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione riguardante il suo regolamento interno ("l'atto previsto").

Lo scopo dell'atto previsto è stabilire le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del comitato APE.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE.

Le parti dell'accordo hanno discusso il previsto regolamento interno e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali dell'Unione, il comitato APE dovrà adottare tale regolamento interno nel primo semestre del 2020.

In sostanza il previsto regolamento interno è simile al regolamento interno di altri accordi commerciali dell'Unione.

Il regolamento interno è essenziale per completare il quadro istituzionale dell'accordo e quindi per garantire un'agevole attuazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, vale a dire dall'APE interinale UE-Ghana.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici poiché stabilirà norme giuridiche vincolanti per il funzionamento del comitato APE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale dell'accordo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato APE introdurrà il regolamento interno per il comitato APE nel quadro dell'accordo e pertanto è opportuno che venga pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico (APE) interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 28 luglio 2016² ("l'accordo"). Esso è applicato in via provvisoria tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra, a decorrere dal 15 dicembre 2016³.
- (2) A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, dell'accordo il comitato APE è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto di tale accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. A norma dell'articolo 73, paragrafo 2, il comitato APE stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento.
- (3) Il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione in merito al proprio regolamento interno nel primo semestre del 2020.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la prevista decisione del comitato APE stabilirà norme giuridicamente vincolanti per il funzionamento di tale comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione è basata sulla decisione del comitato APE che stabilisce il regolamento interno del comitato APE accluso alla presente decisione.

² Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 287 del 21.10.2016, pag. 1).

³ Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*